

## SERVIZIO LAVORO E GESTIONE RISORSE UMANE

Circolare n. 129/21 dell'1-9-2021

### **Esonero filiere agricole – nuovo modulo di domanda**

Con la circolare Inps n. 130 del 31-8-2021 è forse arrivata in fondo l'annosa questione dell'esonero contributivo per le filiere agricole.

Ricordiamo che si tratta di un beneficio introdotto dall'articolo 222 del DL 34/2020 e poi integrato dall'articolo 58-quater del DL 104/2020. Quindi soltanto a metà ottobre 2020 la situazione normativa si è stabilizzata<sup>1</sup>.

Le istruzioni erano arrivate solo con la circolare n. 57 del 12-4-2021. A seguito però delle proteste delle categorie interessate per la complessità della procedura, l'Istituto aveva sospeso la procedura con messaggio n. 1850/2021 (Cfr circolari Icn nn. 59, 72 e 75 del 2021).

Il comma 2-bis dell'articolo 19 del DL 41/2021, introdotto dalla legge di conversione 69/2021, è poi intervenuto in una logica di semplificazione disponendo che: *"Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dal presente articolo, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020)1863, e successive modificazioni"*.

Fatta questa lunga premessa di quadro, con la circolare in esame è stato rilasciato il modulo semplificato per la presentazione delle istanze e sono state fornite indicazioni, diciamo subito non condivisibili, in merito al limite massimo dell'agevolazione.

Il richiedente dovrà dichiarare, *ai sensi degli articoli 47 e 76 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020)1863, e successive modificazioni*.

Le aziende che versano la contribuzione agricola unificata *possono, a differenza di quanto avveniva in precedenza, modificare l'importo precompilato dalla procedura afferente ai periodi di competenza dal 1-1-2020 al 30-6-2020 che risultano negli archivi centralizzati per le emissioni dei trimestri relativi all'anno 2020*. Anche questa è una innovazione importante perché non di rado i contributi richiesti non coincidono con quelli effettivamente dovuti.

Il nuovo modulo "Esonero Art.222 DL 34/2020" per la presentazione delle domande di esonero è disponibile nel "Portale delle Agevolazioni" (ex "DiResCo"), sul sito istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it).

Le domande di esonero possono essere presentate entro il 30-9-2021.

Le domande presentate utilizzando il modulo preesistente sono valide e non dovrà essere ripresentata una nuova istanza.

Se però si intende modificare l'importo richiesto nella domanda presentata in precedenza, la stessa dovrà essere annullata mediante la funzione di "Rinuncia alla sgravio" e ripresentata.

Le domande presenti in procedura nello stato di "Bozza" sono state annullate automaticamente e dovranno essere ripresentate.

---

<sup>1</sup> Si tratta dell'esonero dai contributi Inps (mentre i premi Inail sono da pagare) per il 1° semestre 2020 per i seguenti comparti: agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, allevamento, ippicoltura, pesca e acquacoltura.

## Circolare Servizio Lavoro e Gestione Risorse Umane n. 129.2021

---

Nel caso in cui le risorse stanziare siano inferiori a quelle necessarie per far fronte alle domande provvisoriamente autorizzate, *l'importo dell'esonero riconosciuto in favore degli aventi diritto sarà ridotto in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari. L'importo autorizzato in via definitiva sarà comunicato, tramite PEC, a ciascun contribuente.*

*Entro trenta giorni dalla predetta comunicazione i beneficiari dell'esonero devono provvedere al versamento della contribuzione dovuta in misura eccedente l'importo dell'esonero autorizzato in via definitiva.*

*Per le aziende che versano la contribuzione agricola unificata l'Istituto procederà alla rielaborazione centralizzata dei prospetti di calcolo relativi alle emissioni del primo e secondo trimestre 2020 sulla base dei dati disponibili negli archivi centrali. La parte di esonero che afferisce alla contribuzione dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, risultante nelle emissioni successive a quella del secondo trimestre 2020 sarà comunicata a mezzo news individuale nel "Cassetto Previdenziale Aziende Agricole". Per le eventuali somme versate, che risultino in eccedenza sulle emissioni interessate dall'esonero, è sempre possibile richiederne la compensazione con contributi da pagare utilizzando i moduli telematici disponibili nel medesimo Cassetto.*

Anche dopo l'autorizzazione definitiva al godimento dell'agevolazione, l'Istituto potrà effettuare i controlli per accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti di legge per la fruizione dell'esonero (possesso del Durc e del codice Ateco dichiarato).

*In caso di esito favorevole dell'istanza, qualora l'esonero sia concesso in quota parte per il superamento del limite di spesa individuale fissato dalla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo", i contribuenti dovranno provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito dell'istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dei decreti interministeriali attuativi dell'esonero.*

L'Istituto provvederà a registrare la misura nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) ovvero nei registri Sian e Sipa per gli aiuti, rispettivamente, del settore agricolo e della pesca e acquacoltura.

La circolare richiama anche i massimali di aiuto concedibili:

1. settore della produzione primaria dei prodotti agricoli: € 225.000
2. settore della pesca e dell'acquacoltura: € 270.000
3. restanti settori produttivi: € 1.800.000

Rispetto al punto 1 la circolare scioglie, purtroppo negativamente, un dubbio che si era posto precisando che *le attività delle aziende produttrici di vino – comprese le cooperative agricole di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240 - identificate dal codice ATECO 01.21.00, rientrano nell'ambito della produzione primaria dei prodotti agricoli, come evidenziato con parere reso in data 18 giugno 2021 dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.*

Sul tema richiamiamo la circolare Icn n. 72/21 nella quale avevamo ipotizzato che le cooperative agricole di trasformazione rientrassero nel limite di 1,8 milioni. D'altra parte, la circolare Inps n. 130 contiene una ulteriore precisazione riferita al punto 3 secondo la quale *vanno ricomprese le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di agriturismo, nonché le attività connesse a quelle agricole e forestali.*

Si sta creando una situazione di diverso trattamento tra imprese che svolgono la stessa attività a scapito, paradossalmente, delle cooperative trasformazione.

Sulla questione è in corso una interlocuzione tra Confcooperative e Ministeri competenti.

La verifica del rispetto del massimale individuale sarà effettuato in occasione della registrazione degli aiuti nei richiamati Registri. Se sarà accertato il superamento del massimale da parte dell'azienda e con riduzione dell'importo dell'esonero riconosciuto nei limiti del massimale individuale concedibile fissato dal "Quadro temporaneo", *i contribuenti dovranno provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un'unica soluzione.*

*Circolare Servizio Lavoro e Gestione Risorse Umane n. 129.2021*

---

*Sulle somme da versare saranno dovute le sanzioni civili per omissione, ai sensi dell'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, calcolate a decorrere dal giorno successivo al trentesimo giorno dalla comunicazione dell'importo autorizzato in via definitiva.*